



Foggia, 05/12/2023

Nuova Passweb-INPS. Promemoria Dirigentiscuola Di.S.Conf.

La nota n. 54257 del 18.09.2023, emanata dalla Direzione Generale del Personale Scolastico avente ad oggetto "Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative" prevede, a partire dal 01/01/2023, l'utilizzo della piattaforma Nuova Passweb da parte delle istituzioni scolastiche, sia per la sistemazione della posizione assicurativa che per la trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR).

L'utilizzo di detto applicativo, da parte delle istituzioni scolastiche, evidenzia numerose criticità sia sotto il profilo normativo che in termini procedurali e di responsabilità.

1. **Profilo normativo:** il D.P.R. n. 275/99, che disciplina il decentramento amministrativo del settore istruzione e definisce le competenze delle istituzioni scolastiche, attribuisce a queste ultime <u>esclusivamente le funzioni relative alle ricostruzioni di carriera e allo stato giuridico ed economico del personale della scuola, attraverso specifico applicativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito (SIDI).</u>

Così recita l'art 14:

"A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'Amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione..."





Le attuali disposizioni che affiderebbero alle scuole questa ulteriore incombenza si identificano essenzialmente in note e indicazioni operative, cioè atti normativi di livello gerarchico secondario, non sufficienti a definire le competenze amministrative degli organi che, secondo il dettato costituzionale¹, devono essere definite sulla base di disposizioni di legge.

- 2. **Profilo procedurale:** viene chiesto ai Dirigenti Scolastici, con note emanate direttamente dall'INPS (sic!) e indirizzate alle scuole, la sistemazione della posizione assicurativa del dipendente con il seguente testo:
- "è necessario verificare i periodi di servizio effettivi/riconosciuti riportati in allegato e comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento di questa nota le eventuali modifiche/integrazioni.

Trascorso tale limite, in assenza di risposta, la posizione assicurativa dell'Iscritto in oggetto verrà valutata sulla base delle sole informazioni accertate, sia ai fini dell'elaborazione dell'estratto conto, sia ai fini dell'erogazione delle prestazioni istituzionali.

Note inserite in procedura dall'operatore in fase di invio:

si richiede certificazione della posizione assicurativa e inserimento dell'ultimo miglio <u>ai fini della</u> certificazione del diritto a pensione e successiva liquidazione della stessa.

I canali da utilizzare ai fini della sistemazione della posizione assicurativa sono:

- 1. Fino al 30 settembre 2012 (al 31 dicembre 2013 per gli iscritti alla CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d'imposta):
- Flusso denuncia mensile analitica
- "Passweb";
- 2. Dal 1° ottobre 2012 (dal 1° gennaio 2014 per gli iscritti alla CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d'imposta):
- Flusso denuncia mensile analitica.

<u>Una volta erogata una prestazione sulla base delle informazioni presenti nella posizione assicurativa le stesse non potranno più essere modificate con l'applicativo Passweb."</u>


È necessario rilevare che i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e le segreterie scolastiche, per assolvere a quanto richiesto, sono costretti ad operare in maniera precaria, in

¹ art. 97 Costituzione: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari"





quanto la sistemazione della posizione assicurativa richiede che si faccia riferimento allo stato matricolare del dipendente e **che si inseriscano manualmente**, dove mancanti o errati, **le retribuzioni percepite** dallo stesso, prestando attenzione ai diversi scatti contrattuali, rinnovi economici del CCNL, riconoscimenti retributivi derivanti da ricostruzioni di carriera su sentenza. Tutto quanto sopra esposto, facendo riferimento ad un **file excel fornito dall'INPS**, denominato "tabelle Stanizzi", da cui è possibile recuperare gli stipendi teorici del dipendente in base al periodo, alla fascia stipendiale di appartenenza e al CCNL in vigore alla data. Si riporta di seguito un piccolo estratto della tabella excel anzidetta:







Dal punto di vista operativo, la segreteria scolastica, accedendo come **esecutore**, rettifica/inserisce le retribuzioni o i periodi di servizio mancanti/errati, e invia la pratica telematicamente al Dirigente Scolastico, che in veste di **validatore** chiude la pratica "validando" nei confronti dell'INPS e assumendosi tutta le responsabilità di eventuali errori negli stipendi o nei periodi <u>caricati manualmente</u> su un file fornito da un ente terzo che non ha alcun potere di dare indicazioni (*rectius*, impartire ordini) alle scuole, tra l'altro per mettere in atto procedure su piattaforme differenti rispetto a quella messa a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Non si può evitare di sottolineare l'incongruenza di tale impostazione, che mette il Dirigente nelle condizioni di dover procedere alla sistemazione delle posizioni assicurative - in quanto datore di lavoro - pur non rappresentando l'ente che materialmente provvede al calcolo e all'erogazione delle retribuzioni del personale scolastico - cioè il MEF - e, soprattutto, senza avere a disposizione gli strumenti necessari per verificare nel tempo il dettaglio delle retribuzioni effettivamente percepite dal dipendente, arrivando persino all'assurdità di lavorare su fogli excel che comportano margini di errori elevatissimi.

Non è superfluo evidenziare, inoltre, i limiti della piattaforma Nuova Passweb, che consente addirittura all'esecutore (Segreteria) di accedere e mandare in validazione al DS pratiche elaborate da operatori dell'INPS (che ovviamente devono essere certificate dal relativo responsabile dell'ente previdenziale), facendo correre il rischio al Dirigente Scolastico di validare una pratica effettuata da un operatore INPS e non dalla propria segreteria.

Per quanto riguarda, invece il calcolo del TFR, vale la pena ricordare che per contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, per le supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica del personale scolastico, la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale non è a carico delle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF; al contrario, per la gestione dei contratti del personale scolastico a tempo indeterminato viene chiesto alle scuole di operare in *Nuova Passweb* con attività meramente manuali. <u>Sarebbe opportuno che la stessa metodologia di elaborazione venisse applicata anche ai contratti a tempo indeterminato</u>.

3. **Profilo delle responsabilità:** la determinazione del calcolo della pensione viene effettuato dall'INPS sulla base della complessiva situazione previdenziale del dipendente,





considerando tutte le attività di rettifica e implementazioni *manuali* effettuate dalla scuola e validate dal Dirigente Scolastico.

Pertanto, viene trasferita la responsabilità della correttezza del calcolo della pensione del dipendente della scuola dall'INPS al Dirigente Scolastico.

Come previsto proprio nelle competenze della Direzione Centrale Pensioni, pubblicato anche sul sito dell'INPS al link https://www.inps.it/it/l-istituto/struttura-organizzativa/direzioni-centrale-pensioni.html, la Direzione Centrale Pensioni dell'INPS:

- si occupa di gestire "le attività finalizzate a favorire la corretta erogazione delle prestazioni pensionistiche per le gestioni amministrate dall'Istituto"
- "con riguardo, in particolare, alla posizione assicurativa sovrintende, in raccordo con la
 Direzione Centrale Entrate, alla gestione del conto individuale degli iscritti, a tutte le
 gestioni previdenziali dell'Istituto, effettuando, altresì, le attività di alimentazione dei
 conti assicurativi che non derivino dalle dichiarazioni contributive.

È fondamentale ricordare che la responsabilità della correttezza del calcolo delle pensioni, nonché della correttezza del quadro contributivo del dipendente della scuola, è di esclusivo appannaggio dell'INPS e non può e non deve ricadere sulle scuole.

Inoltre, sono ormai diventate frequenti le azioni dell'INPS nei confronti delle istituzioni scolastiche per il pagamento di interessi di rivalsa per le pratiche di gestione del TFR e del TFS nonché di errori di calcoli delle pensioni attribuite alla scuola per errati caricamenti in Passweb.

Per riassumere, si richiede alle scuole di mettere in atto procedure afferenti l'ambito pensionistico e previdenziale del personale scolastico in assenza di disposizioni normative che trasferiscano loro tali competenze².

Non si capisce, quindi, come si possa concepire che le segreterie scolastiche, soffocate da scadenze sempre più pressanti, debbano farsi carico di adempimenti attribuiti *ex lege* ad altri enti, che, tra l'altro, a differenza delle scuole, hanno a disposizione personale dedicato a

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

² Preme sottolineare, inoltre, che gli adempimenti in discussione erano precedentemente gestiti dall'INPDAP, confluito dal 2012 nell'INPS per effetto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - che, tra l'altro, ha trasferito all'INPS relative funzioni, compiti e risorse strumentali, umane e finanziarie (art. 21, comma 1 e 2).





tali procedure. Giova, infatti, ricordare lo stato di sofferenza delle segreterie scolastiche, spesso sottodimensionate e prive delle necessarie conoscenze in materia contributiva e previdenziale e spesso anche di una preparazione professionale adeguata alla gestione di procedure altamente specialistiche, tra l'altro non previste contrattualmente; e la situazione non potrà che peggiorare con la stipula del nuovo CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, che, comporterà inevitabilmente l'abbassamento delle competenze dei nuovi DSGA, consentendo l'accesso a tale profilo anche con la sola laurea triennale e regolarizzando il 100% degli attuali facenti funzioni, in larga parte provvisti solo di diploma di scuola secondaria di Il grado.

In altri termini, i Dirigenti Scolastici rischiano di dover rispondere per l'attuazione di procedure ad alto rischio di errore, che non sono di competenza delle istituzioni scolastiche e che vengono attuate su un applicativo che non appartiene al Ministero dell'Istruzione e del Merito – come previsto dalla normativa - ma all'INPS. Inutile sottolineare che ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale nella quale i Dirigenti Scolastici si trovano costretti a "ricevere ordini" da un ente che non ha alcun potere gerarchico sovraordinato rispetto al loro ruolo.

È di tutta evidenza, quindi, l'impossibilità di gestire i trattamenti previdenziali e pensionistici lasciando inalterato lo *status quo* e continuando a sovraccaricare le istituzioni scolastiche di compiti spettanti ad altri enti.

La criticità di tale situazione ha richiesto una trattazione specifica anche all'interno del Decreto Ministeriale n. 73 del 28 aprile 2023 "Adozione Direttiva recante linee di indirizzo per le iniziative in materia di semplificazione e il Piano di semplificazione per la Scuola". L'All. 1, infatti, riporta, tra le azioni di semplificazione, proprio la gestione delle cessazioni, proponendo come intervento lo "Sviluppo di soluzioni organizzative e/o digitali per la gestione delle attività in carico alle segreterie scolastiche nell'ambito dei processi propedeutici al pensionamento del personale (completamento della posizione assicurativa, ultimo miglio TFR/TFS), anche tramite la formulazione di una nuova proposta per la cooperazione con INPS" e come fasi operative:

- "1. Analisi e individuazione dei principali elementi di miglioramento relativi all'attuale modello operativo e agli strumenti digitali utilizzati per la gestione delle pratiche connesse con il pensionamento del personale scolastico e disegno a livello macro delle possibili soluzioni
- 2. Predisposizione di una proposta di soluzione organizzativa e/o digitale da condividere con INPS".





La scrivente O.S. ritiene assolutamente indispensabile che le segreterie scolastiche continuino a lavorare sul SIDI, unica piattaforma ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel rispetto delle proprie aree di competenza, senza essere costrette a sostituirsi ad altri enti. Per far sì che ciò avvenga, si rende necessaria l'implementazione dell'interoperabilità tra il sistema SIDI e Nuova Passweb, così come previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalle Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici lettera b), comma 3-ter, articolo 73 emanate dall'AGID così come aggiornate al 13/12/2022. Un tale intervento consentirebbe alle scuole di continuare ad operare al SIDI per le aree di propria competenza con la garanzia di un collegamento automatico con la piattaforma dell'INPS e degli altri enti coinvolti, evitando trascrizioni manuali di dati che, come più volte ricordato, espongono ad un margine di rischio elevatissimo.

Inoltre, in considerazione delle condizioni nelle quali si trovano a lavorare le segreterie scolastiche, soprattutto negli istituti comprensivi dove gli assistenti amministrativi sono in numero appena sufficiente per la gestione delle pratiche ordinarie e di tutto lo straordinario che quotidianamente il ministero richiede, si potrebbe pensare alla creazione di una *task force* in capo agli ambiti territoriali, anche attingendo all'organico aggiuntivo di personale ATA, che gestisca le pratiche relative ai trattamenti pensionistici e previdenziali. Vale la pena ricordare che la nota citata in premessa indica anche gli ambiti territoriali come potenziali attuatori delle procedure Nuova Passweb e che spesso, con modalità differenti a livello nazionale, questi hanno "passato la palla" alle scuole, come atto unidirezionale.

Per quanto suesposto, la scrivente

CHIEDE

che il Ministero dell'Istruzione e del Merito tuteli il personale delle scuole

- garantendo condizioni di lavoro coerenti con quanto definito dalle disposizioni contrattuali e normative
- implementando e garantendo l'interoperabilità tra il SIDI e le piattaforme di altri enti/amminsitrazioni
- chiarendo i rapporti con l'INPS e con altre amministrazioni, con l'obiettivo di impedire che enti terzi impartiscano ordini "illegittimi" con impatti negativi sul lavoro delle segreterie scolastiche.





È necessario mettere fine ad una tendenza che vede la scuola sempre costretta ad intervenire per colmare gap di altre amministrazioni, con prevedibili risvolti negativi sui servizi offerti all'utenza.

Persistendo l'attuale situazione, la scrivente, ai fini della tutela della categoria, oltre che del personale ATA, valuterà opportune azioni da attuare, compresa la disobbedienza civile.

In attesa di riscontro, è gradita l'occasione per distintamente salutare.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Attilio Aratta)